



## Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA  
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE

### IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO l'art. 20 della legge regionale 29/12/2003, n. 21;
- VISTO l'art. 1 comma 6 della legge 23/08/2004 n. 243;
- VISTA l'art. 1 comma 2 della legge 24/12/2007 n. 247;
- VISTO l'art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
- VISTO l'art. 24 del decreto legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22/12/2011, n. 214;
- VISTA la legge regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO l'art. 27 della legge regionale 22/02/2019 n. 1;
- VISTO l'art. 7, comma 2, della legge regionale 06/08/2019 n. 14;
- VISTA la vigente legislazione in materia di cessazione del rapporto d'impiego;
- VISTA la circolare n. 70272 del 25/05/2015 del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica;
- VISTA la circolare n. 99361 del 06/09/2019 del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica;
- VISTO l'accordo del 03/08/2015 stipulato con l'ARAN in ordine alla revocabilità dell'istanza di collocamento in quiescenza anticipato;
- VISTA l'istanza del 20/10/2015, assunta al protocollo generale del Dipartimento in data 02/11/2015 al n. 143932, con la quale la Sig.ra Terranova Marta, dipendente a tempo indeterminato dell'Amministrazione Regionale dichiara che alla data del 20/06/2019 matura i requisiti per l'accesso alla pensione di anzianità in base alla normativa previgente il d.l. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla l.n. 214/2011 e chiede di essere collocato in quiescenza ai sensi dell'art. 52, comma 5 della l.r. n. 9/2015;
- VISTA la nota prot. n. 139249 del 18/12/2018 con la quale si comunica al Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale, tra gli altri, che la Sig.ra Terranova Marta ha presentato istanza di collocamento in quiescenza anticipato ai sensi dell'art.52, comma 5 della l.r. n. 9/2015;
- VISTA la nota prot. n. 46443 del 16/09/2019 del Dipartimento Regionale Sviluppo Rurale e Territoriale dalla quale risulta che, per motivi di servizio, ai sensi dell'art. 52, comma 7 della l.r. n. 9/2015, la summenzionata dipendente non può essere collocato in quiescenza prima del 15/01/2020;
- VISTA la nota prot. n. 117735 del 17/10/2019 con la quale si comunica al dipendente la risoluzione del rapporto di lavoro con decorrenza 16/01/2020;
- VISTO il DA n. 3092 del 15/05/1991, registrato alla Corte dei Conti il 20/06/1991, reg. n. 11, fgl. n. 274, con il quale la predetta dipendente è stata nominata a decorrere dal 15/05/1991 nella qualifica di Dirigente Tecnico, assumendo effettivo servizio in data 01/07/1991;
- VISTO il DDS n. 1618 del 15/04/2002 con il quale alla Sig.ra Terranova Marta è stato consentito ai fini di quiescenza il riscatto di anni 4;
- VISTO il DDS n. 2378 del 12/12/2016 con il quale alla Sig.ra Terranova Marta è stato consentito ai fini di quiescenza il riscatto di anni 1 e giorni 12;
- VISTO il DDS n.7619 del 30/11/2017 con il quale alla Sig.ra Terranova Marta sono stati ricongiunti ai fini di quiescenza anni 4 e mesi 2;
- VISTO il DDG n. 991 del 10/02/2005 con il quale la Sig.ra Terranova Marta, ai sensi e per gli effetti della l.r. n. 10/2000, è stata inquadrata nella 3° fascia dirigenziale con decorrenza 17/05/2000;
- VISTO lo stato matricolare della Regione Siciliana;
- ACCERTATO che la Sig.ra Terranova Marta alla data del 15/01/2020 vanta un'anzianità anagrafica pari ad anni xx mesi xx e giorni xx e l'anzianità contributiva di seguito descritta:



	AA	MM	GG
Servizio Amministrazione regionale dall'1/07/1991 al 15/01/2020	28	6	14
Periodo riscattato (DDS n. 1618 del 15/04/2002)	4	0	0
Periodo riscattato (DDS n. 2378 del 12/12/2016)	1	0	12
Servizio ricongiunto (DDS n.7619 del 30/11/2017)	4	2	0
<b>Totale anzianità contributiva utile a pensione</b>	<b>37</b>	<b>8</b>	<b>26</b>

ACCERTATO altresì che alla stessa data la somma dell'anzianità contributiva e dell'anzianità anagrafica in possesso della dipendente non è inferiore al limite di 97,6 prescritto per la quota;  
RITENUTO pertanto di poter procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro con riconoscimento del diritto a pensione.

## DECRETA

### Art.1

Per le motivazioni in premessa specificate, a decorrere dal 16/01/2020, è risolto il rapporto di lavoro della Sig.ra Terranova Marta, nata a xxxxxxxxxxxx il xxxxxxxxxxxx, Dirigente 3° fascia e, contestualmente, la stessa è cancellata dal ruolo di appartenenza della Regione Siciliana, con riconoscimento del diritto a pensione ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 6 della legge 23/08/2004 n. 243 e s.m.i. e dell'art. 52, comma 5 della legge regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni.

### Art. 2

Qualora la dipendente negli ultimi tre anni di servizio abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali, alla stessa è fatto divieto, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, di svolgere attività lavorativa di tipo subordinato od autonomo presso soggetti privati destinatari dell'attività svolta attraverso i suddetti poteri.

Il presente decreto non sottoposto al visto della Ragioneria Centrale, ai sensi dell'art. 62 della L.R. n. 10/99, sarà pubblicato sul sito istituzionale della Regione Siciliana.

Palermo, li \_\_\_\_\_ - 2 DIC 2019



IL DIRIGENTE GENERALE  
ad interim  
Bologna  
F.to

VISTO SI PUBBLICHI  
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
ad interim  
Pio Guida  
F.to

originale agli atti d'ufficio